

COMUNE DI VENTASSO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema del bilancio di previsione 2019/2021.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- La previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze;
- vengono adottati nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

Nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), di numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, modificati già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della

propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Tutti gli enti devono allegare al bilancio di previsione la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi sottoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Consiglio Comunale con atto n. 36 del 30/07/2018 ha preso atto del DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2019 - 2021 presentato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267 e s.m.i. e art. 10 del vigente regolamento di contabilità ed invitato i Consiglieri Comunali a presentare eventuali osservazioni, modifiche o richieste di integrazioni entro il termine del 10 settembre per la successiva approvazione in Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2018.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 28/9/2018 ha approvato il DUP semplificato 2019/2021.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali e applicati di cui al D.lgs. 118/2011.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2019	€ 12.703.920,33	€ 17.930.730,22	€ 15.363.046,53
Esercizio 2020	€ 9.782.221,00		
Esercizio 2021	€ 9.782.221,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare

che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, dopo ormai 4 anni di blocco della leva fiscale, dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune torna libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018: - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22/1/2019 sono state confermate le imposte, tasse e tariffe dei servizi comunali per l'anno 2019, per un maggior dettaglio si rimanda alla delibera allegata al bilancio di previsione.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la politica di contenimento delle spese seguendo il piano di razionalizzazione indicato nel DUP.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D. Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

A tal proposito si richiama la deliberazione ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021", allegata al bilancio di previsione 2019/201.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con imputazione alle manutenzioni straordinarie per un importo di € 60.000,00 come previsto dalle norme vigenti.

5) politica di indebitamento: il Comune di Ventasso non ha previsto nel triennio 2019/2021 l'assunzione di nuovi mutui.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale alla previsione del totale delle spese (tabella 1);

- equilibrio di parte corrente (tabella 2); prevede che le previsioni di entrata dei primi tre titoli (entrate correnti) al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° spese correnti e 4° spese per rimborso quote di capitale mutui e prestiti;

- equilibrio di parte capitale (tabella 3); prevede che le entrate dei titoli 4° e 5° sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.517.576,50		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7184086,80 0,00	7152371,00 0,00	7152371,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		7006886,80 0,00 267000,00	6978571,00 0,00 276052,85	6988971,00 0,00 276010,57
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		177200,00 0,00 0,00	173800,00 0,00 0,00	163400,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			0=G+H+I-L+M+0	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1668155,47	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1357828,06	136000,00	136000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3025983,53 0,00	136000,00 0,00	136000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
	Equilibrio di parte corrente (O)		0	0,00	0,00
	Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0		
	Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO		TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
		Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	3.787.292,47	3.850.979,23	3.666.859,00	3.652.643,00	3.652.643,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	-	1.528.411,09	1.724.015,43	1.650.930,80	1.633.431,00	1.633.431,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	-	1.520.562,00	1.876.651,92	1.866.297,00	1.866.297,00	1.866.297,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	1.125.345,63	2.168.914,84	1.357.828,06	136.000,00	136.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	-	956.011,82	1.992.150,00	1.993.850,00	1.993.850,00	1.993.850,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	991.121,91	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-		1.439.566,65	1.668.155,47	-	-
TOTALE ENTRATE		8.917.623,01	14.243.399,98	12.703.920,33	9.782.221,00	9.782.221,00
		-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	-	5.803.717,10	7.436.486,73	7.006.886,80	6.978.571,00	6.988.971,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	-	1.108.634,68	4.416.263,25	3.025.983,53	136.000,00	136.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	300,00	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	190.354,24	198.200,00	177.200,00	173.800,00	163.400,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	-		200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	-	956.011,82	1.992.150,00	1.993.850,00	1.993.850,00	1.993.850,00
TOTALE SPESE	-	8.058.717,84	14.243.399,98	12.703.920,33	9.782.221,00	9.782.221,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Il Comune di Ventasso non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo presunto vincolato.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	accerta menti	accerta menti	(previsioni) definitive	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6
IMU	1.757.712,19	1.723.688,08	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
IMU partite arretrate	33.932,63	397.056,54	456.600,00	319.090,00	298.256,00	298.256,00
ICI partite arretrate	8.070,24	48.042,00			-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	2.483,95	1.826,54	2.835,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Addizionale IRPEF						
TASI						
Altre imposte						
TARI	1.078.670,00	1.082.344,00	1.078.670,00	1.023.000,00	1.029.618,00	1.029.618,00
TARI partite arretrate						
TOSAP						
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni	400,68	127,19	300,00	150,00	150,00	150,00
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	605.820,37	534.208,12	559.574,00	567.619,00	567.619,00	567.619,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	3.487.090,06	3.787.292,47	3.850.979,23	3.666.859,00	3.652.643,00	3.652.643,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2019 non è più previsto il reitero del blocco, pertanto il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il recentissimo D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma avrà un impatto, ancora tutto da verificare, sugli equilibri dell'ente, in quanto produrrà la cancellazione di residui attivi di tutte quelle poste iscritte a ruolo ed

affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010: trattasi tipicamente di somme relative a TARSU, ICI, sanzioni da Codice della strada, ecc...

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un'ulteriore agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per le aliquote previste per il 2019 si fa riferimento alla deliberazione allegata al bilancio di previsione

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

L'amministrazione comunale ha deliberato l'applicazione dell'aliquota 0,00 e per il 2019 è stata confermata la non applicazione del tributo TASI

RECUPERO EVASIONE

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi

dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 319.090,00	€ 298.256,00	€ 298.256,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 77.607,42	€ 83.706,00	€ 83.706,00

Nel calcolo dell'accantonamento a FCDE per gli anni 2019-2021 è stata considerata la media tra rapporti annui, usando il triennio nel calcolo e utilizzando i ricavi nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, il Comune di Ventasso è stato istituito il 1/1/2016, non sono stati considerati gli anni dal 2013 al 2015.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL COMUNE DI VENTASSO NON APPLICA L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

TASSA RIFIUTI - TARI

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano economico finanziario 2019 approvato dal Consiglio locale di R.E. con delibera CLRE/*2019/2 DEL 23/1/2019 e dal consiglio d'ambito con delibera CAMB/2019/2 del 23/1/2019.

Per le tariffe previste e Piano finanziario per il 2019 si fa riferimento alla deliberazione allegata al bilancio di previsione.

Anche per l'anno 2019 sono state prorogate, ad opera del comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Dal 1 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate riscossioni è il nuovo ente che subentra nei rapporti

giuridici attivi e passivi delle società del gruppo Equitalia, il Comune di Ventasso ha deliberato di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione coattiva con atto n.32 di C.C. del 27/7/2017.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune.

Ad opera del D.L. n.244/2016 (Decreto Mille proroghe 2017) è stato prorogato al 01/10/2017 il termine previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria. L'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara i conti correnti postali intestati all'ente locale al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. I Comuni estinti a seguito di fusione nel Comune di Ventasso, non avevano applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 interviene sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

COSAP

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 26.500,00 per ogni anno nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 8 del 22/1/2019, per l'anno 2019, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2018.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL COMUNE DI VENTASSO NON HA ISTITUITO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 567.619,00 è stato previsto sulla base delle indicazioni della banca dati del dipartimento finanza locale del Ministero dell'Interno.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo è confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato sono ridotti a poche voci: € 1.070.402,00 come contributo ordinario fusione, € 28.862,80 per finalità diverse tra cui il contributo sviluppo investimenti per il 2019-2021.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E AMM. PUBBLICHE

Contributo regionale per fusione € 247.500,00
Contributi dalla Provincia (per assistenza scolastica e varie) € 45.835,00
Trasf. Dall'A.U.S.L. per anziani non autosufficienti € 90.000,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2019:

Contributo da Fondazione Manodori € 15.000,00 per il funzionamento dei Micro nidi

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio Ass. domiciliare: previsione € 23.000,00
servizio Asili nido: previsione € 35.000,00
servizio Mensa scolastica : previsione € 86.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da
Affitti fabbricati e terreni x antenne telefonia € 91.544,00
Farmacie Comunali di Collagna e Ligonchio € 930.000,00
Sovracanoni derivazione acqua x forza motrice € 270.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 2.000,00 per l'annualità 2019, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo. E' stata inoltre prevista la somma di Euro 12.000,00 quale trasferimento dall'Unione Montana dei Comuni App. Reggiano per sanzioni codice della strada C.D.S e iscritto il relativo fondo crediti dubbia esigibilita'.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Rimborso spese per comando personale € 131.424,00.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Anno 2019:

Contributo regionale per nuovo impianto a fune campo scuola valle fonda: € 600.000,00

Contributo regionale per opere messa in sicurezza strade e regimazione acque

Per dissesto idrogeologico € 105.000,00

Contributo statale per realizzazione investimenti adeguamento impianti edifici pubblici

(art. 1 co.107 legge 145/2018) € 50.000,00

Ai sensi dei commi 107-114 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 è iscritto, per il solo esercizio 2019, il contributo per investimenti che dovrà essere utilizzato secondo le modalità di cui ai commi citati (messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale).

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

sono previste alienazioni di beni:

€ 2.000,00 alienazione terreni

€ 10.000,00 alienazione fabbricato

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 60.000,00 per l'anno 2019 ed € 50.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. E' previsto l'utilizzo anche per incarichi professionali relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi inserite nel bilancio 2019:

Anno	Intervento	Importo	% utilizzo
2019	FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA CIRCOLO ACQUABONA	15.000,00	
2019	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI IN VENTASSO LAGHI	20.000,00	
2019	FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA PARCO CANEVARI	5.000,00	
2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	20.000,00	

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

In merito al titolo 5° si evidenzia quanto segue:

Non sono previste entrate da riduzioni di attività finanziarie

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 1.790.167,71.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 (145/2018) introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al

comma 962 della citata legge 145/2018.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Servizi per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ __ 0	€ __ 0
FPV – parte capitale	€ 1.668.155,47	€ _ _ 0	€ __ 0

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macro aggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Redditi da lavoro dipendente	1.572.462,12	1.437.406,88	1.644.184,39	1.616.913,00	1.607.860,15	1.607.902,43
Imposte e tasse a carico dell'ente	95.728,50	93.030,84	93.772,82	122.435,00	122.435,00	122.435,00
Acquisto di beni e servizi	3.850.012,48	3.627.358,02	4.118.552,87	4.354.176,99	4.338.741,00	4.337.370,00
Trasferimenti correnti	440.269,76	474.026,19	428.257,67	408.557,00	397.805,00	404.257,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	105.565,80	97.414,83	88.913,85	80.620,00	72.222,00	64.350,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	109,62	4.311,11	58.640,92	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Altre spese correnti	92.307,57	70.169,23	63.508,69	384.684,81	400.007,85	413.156,57
TOTALE	6156455,85	5803717,1	6495831,21	7006886,8	6978571	6988971

Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base: dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie ill. pubblica ecc.) Per le previsioni 2019/2021 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato; delle previsioni indicate nel programma biennale delle forniture di beni e servizi; delle spese necessarie per l'esercizio di funzioni fondamentali delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macro aggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Con deliberazione di G.C. è stato approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensivo degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ventasso applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli: calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente, tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012,
- l'imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macro aggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere, e sul fabbisogno storico delle spese.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale;
- trasferimenti relativi al settore turistico;
- trasferimenti relativi al settore sportivo;

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, è prevista in € 80.620,00 per il 2019, in € 72.222,00 per il 2020 ed in € 64.350,00 per il 2021, seguendo un trend in diminuzione per cessazione di alcuni contratti di mutuo.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011, in questo macro aggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva -: il fondo di riserva è iscritto per € 24.200,00 nel 2019, per € 25.000,00 nel 2020 e per € 32.721,00 nel 2021 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 12.100,00.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 30.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia: Media tra rapporti annui usando il triennio nel calcolo e utilizzando i ricavi nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, ciò è dovuto al fatto che il Comune di Ventasso è stato istituito il 1/1/2016 a seguito di fusione di altri Enti.

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata recentemente rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima	Importo del FCDE calcolato	Importo minimo da stanziare	Importo effettivamente stanziato
2019	85,00%	€ 147.365.43	€ 147365.43	€ 267.000,00
2020	95,00%	€ 173.302,74	€ 173.302,74	€ 276.052,85
2021	100,00%	€ 182.296,89	€ 182.296,89	€ 276.010,57

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano la prima condizione riferita alla data del 30 giugno 2019, e se il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tuttavia tali agevolazioni non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Successivamente verranno quindi verificate le condizioni di cui ai commi 1015 - 1017 al fine di poter ridurre la percentuale relativa al 2019 dal 85% al 80%.

Recentemente la Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In merito alle entrate per le quali calcolare il fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al FCDE sono le seguenti:

- proventi derivanti dal recupero evasione tributaria e relative sanzioni;
- proventi derivanti dal tributo comunale Tari e dall'IMU
- proventi derivanti dalla vendita di servizi (refezione scolastica, micro nido e assistenza domiciliare)
- proventi derivanti dalla concessione di beni comunali (fitti e concessioni attive esclusi i contratti con altre amm. Pubbliche)

I proventi derivanti dall'accertamento delle infrazioni al codice della strada, considerate le particolari modalità organizzative del servizio di polizia municipale, che vedono la relativa

funzione trasferita all'Unione Montana dei Comuni App. Reggiano, sono state oggetto di valutazione ai fini del calcolo del FCDE, secondo quanto comunicato dall'Unione stessa. I proventi vengono infatti incassati dall'Unione e i singoli Comuni ricevono il trasferimento dei proventi effettivamente incassati.

Per il dettaglio degli accantonamenti effettuati si rimanda al prospetto allegato al bilancio di previsione 2019/2021.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macro aggregati:

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Sono previsti fondi per l'acquisto di terreni per l'importo di € 5.500,00

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2019-2021, piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2019	2020	2021
Accertamenti reimputati			
FPV	1.668.155,47		
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	1.285.828,06	86000	86000
Alienazioni patrimoniali	12000		
Contributi per permessi di costruire	60.000	50000	50000
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Avanzo di parte corrente			
TOTALE	3025983,53	136000	136000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2019	€ ___1.285.828,06
2020	€ __ 86.000,00
2021	€ ___ 86.000,00

di seguito dettagliati:

2019	
Descrizione contributo	Importo
Contributo regionale per imp. fune valle fonda	600.000,00
Contributi PAO 2019	55.000,00
Contr. Regionale per dissesto idrogeologico	105.000,00
Contributo statale legge 145/2018	50.000,00
Contributo regionale centrale biomasse	475.828,06

2020	
Descrizione contributo	Importo
Contributi PAO 2020	86.000,00

2021	
Descrizione contributo	Importo
Contributi PAO 2021	86.000,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macro aggregato:

Fondo pluriennale vincolato: non previsto per spese in conto capitale

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per loculi e oneri per opere di culto finanziati da entrate correnti

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2018	€ _____
2019	€ _____
2020	€ _____

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 1.790.167,71, pari ad € 433,45 per abitante

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad €

177.200,00 per il 2019 ed € 173.800,00 per il 2020 ed € 163.400,00 per il 2021.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il FPV stanziato tra le spese è composto da due quote distinte: quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura delle spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo importo nel FPV in entrata: Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	0	€ _____0_____	€ _____0_____
FPV – parte capitale	€1.668.155,47	€ _____0_____	€ _____0_____

Si fa presente che il Decreto MEF del 29/08/2018, modificando l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria, ha leggermente modificato la disciplina del fondo pluriennale di spesa, prevedendo che *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”*

Di tale nuova modalità dovrà tenersi conto nel corso del 2019.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; - condoni (previsti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento

Si segnalano inoltre entrate per consultazioni elettorali.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente),
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti,

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Non risultano ad oggi garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti ed altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

IL COMUNE DI VENTASSO NON HA STIPULATO CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente,

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	Quota partecipazione
A.C.T quota part. 0,52%	Quota part. 0,52%
Consorzio acquisto trasporti quota part. 0,168%	Quota part. 0,168%
Atesir Ag. Terr. Emilia Romagna quota part. 0,1826	Quota part. 0,1826%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DALL'ENTE	AL 31/12/2018
	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IREN SPA	0,0577
LEPIDA SPA	0,0016
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,52
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	0,16
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,41
S.I.T. srl	1,94

Si rimanda alla deliberazione di C.C. N. 60 DEL 28/12/2018 DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VENTASSO EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E S.M.I.-RICOGNIZIONE AL 31/12/2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	2581393,79
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	1439566,65
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	9644458,52
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	9672198,03
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	209,81
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	14,29
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di	3993025,41
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1)	1668155,47
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018(2)	2324869,94
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)	952230,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate(5)	1000,00
	Fondo contenzioso(5)	0,00
	Altri accantonamenti(5)	90000,00
	B) Totale parte accantonata	1043230,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2801,77
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	231129,77
	Altri vincoli	121417,00
	C) Totale parte vincolata	363805,56
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	125234,72
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	792599,66
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
	Utilizzo altri vincoli	0
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0

**ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO**

Risultato di amministrazione presunto 2018

Avanzo di amministrazione	2.324.869,94
di cui:	
a) parte accantonata	1.043.230,00
1- Fondo crediti dubbia esigibilità	952.230,00
2- altri fondi	91.000,00
b) parte vincolata	363.805,56
c) parte destinata investimenti	125.234,72
d) parte disponibile	792.599,66

Quote vincolate:

-Vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 11.258,79

-Altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 231.129,77

-Altri vincoli € 121.417,00

Nel bilancio di previsione 2019/2021 non è prevista l'applicazione di avanzo presunto.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato la precedente impostazione, e pertanto ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

Pertanto dall'anno 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per sé verificato. L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

Non è da sottovalutare il fatto che rimane comunque vigente l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, il quale dispone che gli enti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Si ritiene che tra le entrate finali debba essere considerato anche l'avanzo di amministrazione applicato, in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre far riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, ed anche al prospetto derivante dall'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione quale entrata rilevante.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1640897,04	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1640897,04	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, con	(+)	3666859,00	3652643,00	3652643,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1650930,80	1633431,00	1633431,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1866297,00	1866297,00	1866297,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1357828,06	136000,00	136000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7006886,80	6978571,00	6988971,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	267000,00	276052,85	276010,57
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	5270,00	9470,00	14940,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6734616,80	6693048,15	6698020,43
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3025983,53	136000,00	136000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3025983,53	136000,00	136000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		422211,57	459322,85	454350,57

(*) Per il bilancio di previsione 2019 - 2021, "n" corrisponde a 2019, "n+1" corrisponde a 2020, e "n+2" corrisponde a 2021.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti per studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017)

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Studi e consulenze	13.000,00	80,00%	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	11.836,71	80,00%	2.367,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Sponsorizzazioni	4.810,00	100,00%				
Missioni	15.024,79	50,00%	7.512,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Formazione	9.728,70	50,00%	4.864,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE	54.400,20		17.344,09	9.600,00	9.600,00	9.600,00

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2019.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);

d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;

- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Ventasso ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, dalla cessata Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € 51.242,10 stanziata nel triennio per il settore informatico, obiettivo del taglio 50% è la somma di € 22.663,46.

Il Comune di Ventasso per razionalizzare e contenere le spese del settore informatico ha conferito il servizio all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, che ha sostenuto tutte le spese correnti e di investimento facendo ricorso a CONSIP.

Si allega il prospetto dimostrativo delle spese:

Razionalizzazione della spesa ICT della Pubblica amministrazione

L.208/2015 art.1 comma 515	Obiettivo di risparmio della spesa annuale della PA da raggiungere nel triennio 2016/2018 pari al 50% della spesa annuale media del triennio 2013/2015 per la gestione corrente del solo settore informatico						
	2013 (impegni) €	2014 (impegni) €	2015 (impegni) €	2016 (impegni) €	2017 (impegni) €	2018 (impegni) €	2019 (previsione) €
Spesa corrente lorda	57.724,46	101.076,18	104.806,33	58.444,58*	44.418,30*	50.876,35*	36951,88
Deroghe al risparmio di spesa							
a) Servizi di connettività (-)				1.565,28	1.565,28	1.647,28	4.376,03
b) Spese tramite CONSIP o soggetti aggregatori documentate nel piano triennale Agid(-)	-4.791,60	9.814,80	24.777,36	36.995,91	41.387,84	31.527,41	32.575,85
c) Spese tramite la società di cui all'art.83 c.15 del DL 112/2008 conv L.133/2008(-)							
- spese investimento	705,16	25.991,49	37.700,24	18793,93	1.465,18	15.833,53	
- spese adeg. anagrafe			6.100,00				
Spesa corrente al netto delle deroghe	52.227,70	65.269,89	36.228,73	1.089,46	0	1.868,13	0
Spesa media annua del triennio 2013/2015	51.242,10						
Tetto massimo di spesa (Obiettivo taglio del 50%)	25.621,05						
taglio sugli stanziamenti di spesa corrente bilancio 2019	22.663,46						
Risparmio su stanziamenti di spesa da destinare prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica							
Spesa media annua del triennio 2016/2017/2018	985,86						

* Spese sostenute dal Comune di Ventasso e dall'Unione Montana Comuni App. Reggiano a cui è stata trasferita la gestione del settore informatico

Previsioni degli esercizi successivi al 2019:

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume rilevanza maggiore rispetto al passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sugli stanziamenti previsti per quell'esercizio e non sugli stanziamenti definitivi assestati dell'anno precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare gli stanziamenti di bilancio degli anni successivi

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili, si rilevano tuttavia alcune potenziali criticità che possono dar luogo ad eventuali variazioni:

- La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano economico finanziario 2019 approvato dal Consiglio locale di R.E. con delibera CLRE/*2019/2 DEL 23/1/2019 e dal consiglio d'ambito con delibera CAMB/2019/2 del 23/1/2019, in ogni caso eventuali aumenti del piano economico nel 2019 verranno interamente coperti dalla tariffa come prevede la norma.
 - Il contributo ordinario fusione è stato quantificato sulla base di una stima in attesa che il Ministero dell'interno comunichi le somme di effettiva spettanza.

Busana, li, 08/02/2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Laura Paoli